

FAQ

Accreditamento/qualificazione
dei soggetti che offrono formazione
[Direttiva n° 170 del 21 marzo 2016](#)

<p><i>Che cosa è l'accreditamento dei Soggetti che offrono formazione per il personale della scuola?</i></p>	<p>L'accreditamento dei Soggetti che offrono formazione per il personale della scuola è una modalità di riconoscimento dei Soggetti esterni al mondo della scuola che offrono formazione per il personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario. Esso è previsto dall'articolo 66 del Contratto Collettivo nazionale del comparto scuola del 23 luglio 2003.</p>
<p><i>Che cosa è il riconoscimento dei Soggetti qualificati per la formazione del personale della scuola?</i></p>	<p>Il riconoscimento di Soggetto qualificato per la formazione del personale della scuola è conferito alle Associazioni professionali e a quelle disciplinari collegate a comunità scientifiche.</p>
<p><i>Ci sono dei Soggetti che sono già qualificati per la formazione del personale della scuola?</i></p>	<p>Sono Soggetti già qualificati per la formazione del personale della Scuola “Le Università, i Consorzi universitari e interuniversitari, le Istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni museali, e gli enti culturali rappresentanti i Paesi le cui lingue sono incluse nei curricoli scolastici italiani”, (art. 1, comma 5), le istituzioni scolastiche (art. 1, comma 6), le Amministrazioni centrali (art. 1, comma 7).</p>
<p><i>C'è differenza tra Soggetto qualificato e Soggetto accreditato?</i></p>	<p>Entrambi i Soggetti possono svolgere attività di formazione per il personale della scuola. È prevista una diversa modulistica da utilizzare per la presentazione della richiesta, in quanto diversi sono i requisiti richiesti. Gli Enti qualificati possono anche: “collaborare con le istituzioni scolastiche singole o collegate in rete, ad iniziative formative rivolte al personale del comparto scuola, nell'ambito del piano dell'offerta formativa di cui alla legge n.107 del 13 luglio 2015” (art. 3, comma 3).</p>
<p><i>Quali benefici ha un Ente che viene accreditato o riconosciuto qualificato dal MIUR per il personale della scuola?</i></p>	<p>Tutte le iniziative di formazione promosse e realizzate da un Ente accreditato/qualificato sono riconosciute dal Ministero. Pertanto l'Ente, ottenuto il riconoscimento di erogare formazione per il personale della scuola sul</p>

	<p>territorio nazionale, contribuisce a tale formazione e non deve più richiedere l'autorizzazione del riconoscimento del singolo corso o della singola attività formativa. Le attività di formazione dovranno svolgersi a partire dall'anno scolastico 2017/18, anno in cui il docente può fruire anche del bonus per la formazione.</p>
<p><i>Quali benefici hanno i docenti dalla frequenza di un'attività di formazione promossa e realizzata da un Soggetto accreditato/qualificato?</i></p>	<p>I docenti che partecipano all'attività di formazione di un Ente accreditato/qualificato hanno diritto all'esonero dal servizio, secondo le disposizioni vigenti. Le iniziative di formazione rientrano nell'obbligatorietà della formazione prevista dalla Legge 107/2015, art 1., comma 124: "la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale". La frequenza a un'attività di formazione erogata ai sensi di questa direttiva non può in alcun modo essere finalizzata al rilascio di titoli di abilitazione o specializzazione previsti da normative specifiche.</p>
<p><i>Quale è la norma che disciplina la procedura di richiesta dell'accREDITAMENTO/ qualificazione?</i></p>	<p>La norma che disciplina la procedura istruttoria per ottenere l'accREDITAMENTO/qualificazione è la Direttiva n. 170 del 21 marzo 2016 che ha sostituito la Direttiva n. 90 del 1° dicembre 2003, il <u>D.M. 177/2000</u> e le Direttive n. 305/96 e n. 156/98. Rispetto alle precedenti disposizioni la Direttiva n. 170/2016 disciplina sia le procedure per l'accREDITAMENTO e la qualificazione (artt.2, 3 e 4) che quelle per il riconoscimento dei singoli corsi di formazione (art. 5).</p>
<p><i>Come possiamo sapere che il nostro Ente e/o i corsi da noi organizzati sono stati accREDITATI?</i></p>	<p>Sulla piattaforma on-line predisposta compariranno tre elenchi contenenti: a) i soggetti accREDITATI che intendono offrire formazione al personale del comparto scuola; b) le associazioni disciplinari, collegate a comunità scientifiche, e le associazioni professionali del personale scolastico riconosciute che intendono collaborare con le istituzioni scolastiche, singolarmente o in rete, per offrire formazione al personale in relazione alle specifiche esigenze dell'offerta formativa; c) i singoli corsi di formazione riconosciuti comunque validi ai fini</p>

	dell'aggiornamento del personale scolastico” (art. 1, comma 3).
<i>Possiamo chiedere l'accreditamento in ogni ambito disciplinare specifico o trasversale?</i>	<p>No. L'accreditamento può essere richiesto fino a un massimo di cinque ambiti specifici e/o trasversali, all'interno di quelli indicati nell' Allegato 1:</p> <p>Ambiti trasversali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Didattica e metodologie; 2. Metodologie e attività laboratoriali; 3. Innovazione didattica e didattica digitale; 4. Didattica per competenze e competenze trasversali; 5. Gli apprendimenti. <p>Ambiti specifici:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Educazione alla cultura economica; 2. Orientamento e Dispersione scolastica; 3. Bisogni individuali e sociali dello studente; 4. Problemi della valutazione individuale e di sistema; 5. Alternanza scuola-lavoro; 6. Inclusione scolastica e sociale; 7. Dialogo interculturale e interreligioso; 8. Gestione della classe e problematiche relazionali; 9. Conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale; 10. Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 11. Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media; 12. Cittadinanza attiva e legalità; 13. Didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti.
<i>Cosa è l'accreditamento/qualificazione?</i>	<p>Il decreto di accreditamento/qualificazione ha durata illimitata ma i soggetti formatori sono sottoposti periodicamente ad interventi di analisi e di verifica. Qualora gli esiti di tali interventi risultino negativi, l'amministrazione può emanare un decreto di revoca.</p>
<i>Esiste una scadenza per la presentazione delle domande di accreditamento/qualificazione?</i>	<p>Si, entro il 15 ottobre di ogni anno si può presentare domanda di accreditamento/qualificazione, esclusivamente sulla piattaforma on-line adeguatamente predisposta.</p> <p>Entro il 31 gennaio di ogni anno il Comitato Tecnico Nazionale esprime parere di ammissibilità (o meno) del Soggetto</p>

	<p>richiedente. Se gli interventi di analisi e verifica danno esito negativo, l'ente può presentare controdeduzioni entro 30 giorni dalla comunicazione dell'Amministrazione e non oltre il 30 maggio di ogni anno. Se la procedura non si conclude positivamente, entro il 15 luglio di ogni anno, il Soggetto può ripresentare domanda.</p>
<p><i>I soggetti già accreditati/qualificati devono richiedere il riconoscimento di singoli corsi?</i></p>	<p>I soggetti già accreditati/qualificati non devono più richiedere il riconoscimento dei singoli corsi.</p>
<p><i>Occorre presentare opportuna modulistica per richiedere l'accreditamento/qualificazione?</i></p>	<p>Tutta la modulistica sarà presente e nella piattaforma on line, che sarà disponibile in tempo utile per la compilazione della domanda. Non è previsto alcun invio per posta normale.</p>
<p><i>Quali sono i requisiti per l'accreditamento?</i></p>	<p>I requisiti sono specificati all'art. 2, comma 3 della Direttiva. Tra di essi si segnalano quelli relativi alle modalità dei corsi:</p> <p>“a) avere realizzato, nel corso del triennio precedente al termine fissato per la presentazione della richiesta, almeno tre distinte iniziative formative relative agli ambiti di cui si richiede l'accreditamento, ciascuna di durata pari ad almeno 20 ore in almeno tre Regioni”</p> <p>“d) impegnarsi a garantire la disponibilità di risorse professionali adeguate in relazione agli ambiti disciplinari a cui si riferisce la formazione proposta, da comprovare mediante curriculum vitae”</p> <p>“f) avere svolto attività di innovazione metodologica documentata da prototipi”</p> <p>“h) progettare, in almeno tre regioni, una iniziativa formativa, di durata pari ad almeno 20 ore ciascuna, da realizzarsi nel corso dell'anno scolastico successivo”</p> <p>“l) garantire la pubblicazione sulla piattaforma on-line del calendario e del programma dettagliato dei corsi, dei cv dei relatori, della mappatura delle competenze attese in uscita e di una selezione dei materiali didattici che si intendono distribuire ai partecipanti;</p> <p>m) assicurare l'iscrizione ai corsi da parte del personale della scuola, tramite la piattaforma on-line di cui all'art. 1 comma 2 della presente Direttiva”.</p>
<p><i>Possiamo far rientrare le ore di formazione on</i></p>	<p>Sì. Ma le ore che si svolgono on line su</p>

<i>line nel computo delle 20 per corso?</i>	piattaforma o in altre modalità devono essere tracciate.
<i>Presentando istanza di accreditamento entro il 15 ottobre 2016, in caso di esito positivo l'efficacia dell'iscrizione decorrerà dall'a.s. 2017-2018 e che, quindi, il piano formativo da realizzare in 3 regioni, di cui al punto precedente, dovrà essere programmato in tale arco temporale?</i>	Sì. La richiesta viene presentata entro il 15 ottobre 2016, quindi viene esaminata dal Comitato Tecnico Nazionale, e al proposito sono indicate altre due scadenze: per eventuali controdeduzioni (30 maggio 2017) e per la conclusione della pratica (15 luglio 2017). Di conseguenza le attività dovranno svolgersi a partire dall'anno scolastico 2017/18.
<i>Nell'art. 3 comma f, si richiede di aver svolto attività di innovazione metodologica documentata da prototipi, potrei avere un esempio più specifico di prototipo?</i>	La richiesta consiste nella descrizione di modelli di intervento didattico con o senza le TIC, sostenuta da documentazione allegata con il modello originale o dal primo esemplare dell'intervento proposto.
<i>Possono essere accreditati tutti gli Enti che svolgono attività di formazione?</i>	No. Possono essere accreditati gli Enti che “prevedono espressamente, nello scopo statutario, la formazione in almeno uno degli ambiti di cui all'allegato alla presente direttiva” (art. 2, comma 1, lettera b). Possono ottenere la qualificazione gli Enti che “prevedono espressamente, nello scopo statutario, la formazione del personale docente” (art. 3, comma 1, lettera b)
<i>Si può integrare la domanda di accreditamento dopo la scadenza del 15 ottobre?</i>	No. “La mancata o incompleta presentazione della documentazione relativa ai requisiti comporta l'esclusione dalla procedura” (art. 4, comma 2).
<i>Che cosa possiamo fare in caso di risposta negativa?</i>	L'Ente può formulare controdeduzioni entro un periodo “non superiore a trenta giorni e, comunque, non oltre il 30 Maggio” . Se la risposta non si conclude positivamente entro il 15 luglio, “il richiedente, sanati i motivi di esclusione, ha la facoltà di presentare nuovamente la Domanda” (art. 4, commi 7 e 8). Infine, “Avverso il provvedimento di diniego dell'accreditamento o della qualificazione è ammesso il ricorso al TAR entro 60 giorni o il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni” (art. 8, comma 1).
<i>Come si devono regolare gli Enti già accreditati negli anni passati e nel 2016?</i>	Gli Enti accreditati negli anni scorsi dovranno iscriversi alla piattaforma on-line, fornendo la documentazione comprovante il

	<p>possesso dei suddetti requisiti, entro il 30 settembre 2016. Gli Enti accreditati nel 2016 dovranno seguire la stessa procedura entro il 31 gennaio 2017, (art. 9, commi 1 e 2).</p>
--	--

Riconoscimento CORSI
Richiesti da soggetti non
Accreditati/Qualificati Articolo 5
Direttiva n° 170/2016

<i>Che cosa è il riconoscimento corsi?</i>	<p>Il riconoscimento di singoli corsi di formazione rappresenta una ulteriore modalità per offrire formazione per il personale della scuola da parte di qualsiasi Soggetto, non accreditato, ne qualificato.</p>
<i>Il riconoscimento corsi è a carattere Nazionale o a carattere Regionale?</i>	<p>Il riconoscimento corsi può essere a carattere nazionale, nel qual caso la domanda deve essere inserita nell'apposita piattaforma on-line predisposta dall'Ufficio VI della Direzione Generale per il Personale della scuola, oppure a carattere regionale e in questo caso va inviata all'Ufficio Scolastico Regionale competente.</p>
<i>Quali sono i requisiti per l'accreditamento nazionale dei singoli corsi?</i>	<p>“Alle richieste, deve essere allegato lo statuto e l’atto costitutivo nonché un progetto formativo di almeno 20 ore da effettuarsi in almeno tre regioni nel caso di attività di formazione a carattere nazionale, e da attuarsi nell’anno scolastico successivo” (art. 5, comma 4). L’accreditamento può essere richiesto in almeno uno degli ambiti specifici e/o trasversali.</p>
<i>Quali sono le scadenze per presentare richieste di riconoscimento corsi?</i>	<p>Le domande di riconoscimento di singoli corsi devono pervenire entro il 15 ottobre di ogni anno. “La violazione di tale termine comporta l’improcedibilità della richiesta”. (art. 5, comma 2).</p>
<i>Quali documenti occorre presentare per il riconoscimento dei singoli corsi?</i>	<p>“Alle richieste, deve essere allegato lo statuto e l’atto costitutivo nonché un progetto formativo di almeno 20 ore da effettuarsi in almeno tre regioni nel caso di attività di formazione a carattere nazionale, e da attuarsi nell’anno scolastico successivo” (art. 5, comma 4).</p>

Se si è ottenuto il riconoscimento va richiesta l'autorizzazione ogni anno?

No. “I soggetti che intendono presentare richieste di rinnovo di riconoscimento di iniziative già autorizzate nell'ultimo triennio non sono tenuti a ripresentare tutta la documentazione. **È sufficiente riportare nella richiesta gli estremi del precedente riconoscimento e presentare, ai sensi della normativa vigente, una dichiarazione di permanenza dei requisiti di legittimazione per il riconoscimento del corso**” (art. 5, comma 6). Questa modalità è valida solo per tre anni consecutivi.